




COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 5 Tecnico

—

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 19/05/2025

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 per il pagamento delle spettanze all'Ing. Cirone delegato Commissario ad Acta. Decreto TAR di Catania n. 505/2024- Sentenza 1046/2022 su ricorso 1668/2021 proposto dal sig. M.I. ed altri contro il Comune.

IL TITOLARE E.Q. SETTORE V

Il sottoscritto Ing. Andrea Pisani, nella qualità di Responsabile di E.Q. del Settore V Tecnico propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE:

- con Decreto di liquidazione del Presidente del TAR di Catania sez. IV n. 505 del 02/10/2024, con il quale vengono liquidate le seguenti somme in favore dell'Ing. Salvatore Cirone, a titolo di compenso per l'incarico di Commissario ad acta svolto nell'ambito del ricorso n. 1668/2021 R.G., vengono liquidate la somma di € 1.514,28, per n. 185 vacanze e la somma di € 3.900,00 per rimborso chilometrico e spese documentate per € 212,87, per un importo complessivo di € 5.627,15, ripartita come segue:

a) *Competenze liquidate:* **€ 1.514,28**

a) *Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.514,28:* **- € 302,86**

b) *Rimborso spese riconosciuto: €3.900,00+212,87 =* **€ 4.112,87**

Da corrispondere **€ 5.324,29**

Totale complessivo compreso ritenuta d'acconto **€ 5.627,15;**

RICHIAMATA la relazione istruttoria del 16/05/2025, e che qui e da intendere, oltre che richiamata, integralmente riportata e trascritta;

RICHIAMATA la dichiarazione e relazione per riconoscimento di debito fuori bilancio resa dal proponente al presente provvedimento, oltre che richiamata qui da intendersi integralmente riportata;

DATO ATTO che il mancato pagamento delle somme espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese;

DATO ATTO che è necessario riconoscere la spesa derivante dalla sentenza in questione con le ordinarie procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che quest'ultima norma prevede le sentenze esecutive tra le ipotesi tassative in cui, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

VISTO il parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, n. 177 del 13/05/2015, secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del pagamento con atto del Consiglio Comunale;

VISTO il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti, Sezione Campania, con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.lgs. n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

RICHIAMATO il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: “Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte”;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 33 del 23.04.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2024;

DATO ATTO che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6);

DATO ATTO che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

CONSIDERATO CHE per quanto sopra riportato e vista l'assenza di impegno di spesa nelle scritture contabili dell'Ente, si rende indispensabile procedere, senza ritardo, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dai medesimi provvedimenti giurisdizionali, ciò al fine di non arrecare ulteriore nocumento alle finanze dell'Ente derivante da eventuali azioni esecutive;

CONSIDERATO CHE le somme necessarie all'impegno e pagamento di quanto disposto con l'anzidetto provvedimento del TAR di Catania sez. IV ammontano da corrispondere al C.T.U. ad € 5.324,29 al netto di ritenuta d'acconto e complessivamente compreso di ritenuta ad € 5.627,15;

RICHIAMATI i sotto riportati punti del Principio Contabile n. 2 nel testo approvato il 18/11/2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recitano:

101) "Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso";

102) Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità della impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibili ed opportuni";

105) "E' opportuno che l'Ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio in tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Pertanto, anche nel caso in cui l'Ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare riserve in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio, sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

VISTI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili del Settore V Tecnico e Settore III Finanze in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

VISTA la richiesta di copertura finanziaria per l'importo sopra descritto di € 5.627,15 prot. gen. n. 8557 del 05/03/2025 e successiva prot. gen. n. 15180 del 29/04/2025;

VISTE le Determine del Sindaco n. 10 del 11/03/2025 e n.12 del 12/05/2025 con la quale si è provveduto a prelevare rispettivamente l'importo di € 5.324,29 e ad integrazione l'importo di € 302,86 per un totale di € **5.627,15** dal "Fondo soccombenze procedimenti legali";

DATO ATTO che:

- sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6);
- la deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei

Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

RITENUTO indifferibile ed urgente ottemperare al Decreto di liquidazione del Presidente del TAR di Catania sez. IV n. 505 del 02/10/2024, disposto dal Presidente del TAR di Catania sez. IV nel procedimento civile n. n. R.G. 1668/2021 a favore del Commissario ad acta;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **di dichiarare** le premesse che precedono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 5.627,15** derivante da obbligazione maturata relativa al compenso per l'incarico di Commissario ad acta, di cui al Decreto di liquidazione n. 505 del 02/10/2024, disposto dal Presidente del TAR di Catania sez. IV nel procedimento civile n. 1668/2021 R.G a favore dell'Ing. Salvatore Cirone, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **di dare atto** che l'impegno e la liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta con il presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 5.627,15** verrà imputato alla **Missione 1 Programma 06– Titolo 01 - Macroaggregato 10 - Cap 0010 del bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025**, che presenta la necessaria disponibilità a seguito del prelievo dal Fondo soccombenze procedimenti legali di cui alle Determine del Sindaco n. 10 del 11/03/2025 e n.12 del 12/05/2025;
4. **Dare atto** che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa in data 29/04/2025 dal Responsabile del Procedimento all'interno della relazione istruttoria, in ordine all'assenza di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato e del Codice di comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 243 del 31/12/2014 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024, quale sezione del PIAO per il triennio 2024-2026;
5. **di dare atto** che il riconoscimento del debito fuori bilancio è atto dovuto, finalizzato a tacitare le legittime pretese dei creditori onde evitare ulteriori aggravii di spesa per le casse dell'Ente;
6. **di demandare** al Responsabile titolare di E.Q. competente l'adozione degli adempimenti conseguenziali.
7. **Di incaricare** il servizio finanziario di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre che al Collegio dei Revisori dei Conti;
8. **di ritenere** la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere al pagamento di cui sopra, onde evitare la proposizione di azioni esecutive in danno dell'Ente.

Il Titolare di E.Q. Settore V Tecnico
Ing. Andrea Pisani